



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE,
DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI**

SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

SERVIZIO MINORI, FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITÀ

**OGGETTO: D.L. 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” (G.U. n. 70 del 17.03.2020) - Art. 103
Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti
amministrativi in scadenza.**

Il 17.03.2020 è entrato in vigore il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” (G.U. n. 70 del 17.03.2020), avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

L'art. 103 di tale provvedimento normativo prevede la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli effetti degli atti amministrativi in scadenza; restano esclusi da tale sospensione i pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

In particolare, relativamente allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente ad essa, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 ed, inoltre, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Le precedenti previsioni non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del D.L. 17 marzo 2020, dai D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dai relativi decreti attuativi.

Si precisa che le P.A, inclusa questa Amministrazione, adotteranno ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

www.regione.puglia.it